REGOLAMENTO (CEE) N. 146/69 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1969

che fissa l'ammontare degli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina e in caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 (2), ha stabilito le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e in caseinati ; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, l'aiuto viene calcolato in modo che il ricavato per il latte scremato trasformato in caseina o in caseinati corrisponda a quello del latte scremato utilizzato per la fabbricazione del latte scremato in polvere ;

considerando che il ricavato per il latte scremato viene calcolato sulla base del prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere spray, da un lato, e del prezzo del mercato mondiale per la caseina di prima qualità, dall'altro ; che per calcolare il ricavato per detti prodotti è necessario dividere i relativi prezzi franco commercio all'ingrosso, diminuiti del margine del produttore e delle spese di trasporto, per i quantitativi di latte scremato necessari per la loro fabbricazione ;

considerando che a tal fine è opportuno utilizzare tassi di resa, margini di produzione e spese di trasporto uniformi e basati su valori forfettari ;

considerando inoltre che il suddetto articolo prevede che l'aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseina o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti ; che, tenuto conto della situazione sul mercato della caseina e dei caseinati e per migliorare il ricavato del latte scremato trasformato in caseina o in caseinati, è opportuno valersi di tale possibilità ;

considerando che, per poter introdurre una tale procedura nella Comunità, è necessario prevedere requisiti per la composizione della caseina e dei caseinati e per le indicazioni che devono figurare sugli imballaggi, nonché adeguate misure di controllo ;

considerando che in alcuni Stati membri gli importi di compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano validi per la campagna lattiera 1968/1969 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2097/68 (4), provocano un aumento di prezzo pagato dall'organismo d'intervento per il latte scremato in polvere ; che affinché vi sia corrispondenza fra il ricavato delle diverse utilizzazioni del latte scremato sopra menzionate, è necessario aumentare l'importo dell'aiuto negli Stati membri in causa ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli aiuti per 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o in caseinati sono fissati come segue :

a) in caso di trasformazione in caseina acida della qualità A o in caseina presamica della qualità B rispondenti ai requisiti stabiliti nell'allegato	1,85 u. c.
b) in caso di trasformazione in caseina acida della qualità B rispondente ai requisiti stabiliti nell'allegato	1,60 u. c.
c) in caso di trasformazione in caseina acida della qualità C rispondente ai requisiti stabiliti nell'allegato	1,35 u. c.
d) in caso di trasformazione in caseinati o in caseina presamica della qualità A che rispondono ai requisiti stabiliti nell'allegato	2,10 u. c.
e) in caso di trasformazione in altre caseine o in altri caseinati	0,20 u. c.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.
(3) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.
(4) GU n. L 309 del 24. 12. 1968, pag. 1.

2. Fino al termine della campagna lattiera 1968/1969 i suddetti importi sono tuttavia aumentati di 0,24 u. c./100 kg per il Belgio, la Francia e il Lussemburgo.

Articolo 2

1. L'aiuto viene concesso a un produttore di caseina o di caseinati soltanto se egli sottopone a un controllo da parte dell'organismo d'intervento competente.

2. Il controllo di cui al paragrafo 1 consiste almeno nella sorveglianza continua dell'impresa produttrice e della composizione della caseina e dei caseinati.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da loro applicate eventualmente oltre al controllo richiesto al paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1969. Il regolamento (CEE) n. 1103/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che fissa gli aiuti per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati [1], è abrogato alla stessa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

I. Requisiti minimi di composizione

1. *Caseina acida*

	Qualità A	Qualità B	Qualità C
1. Tenore massimo d'acqua	12,00 %	12,00 %	13,00 %
2. Tenore massimo di materia grassa	1,75 %	2,00 %	2,25 %
3. Acidità libera massima espressa in acido lattico	0,30 %	0,80 %	1,20 %

2. *Caseina presamica*

	Qualità A	Qualità B
1. Tenore massimo d'acqua	12,00 %	13,00 %
2. Tenore massimo di materia grassa	1,00 %	1,25 %
3. Tenore minimo di ceneri	7,50 %	7,50 %

[1] GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 21.

3. *Caseinati*

1. Tenore massimo d'acqua	6 %
2. Tenore minimo di sostanze proteiche del latte	88 %
3. Tenore massimo di materia grassa e di ceneri	6 %.

II. Requisiti relativi alle indicazioni esterne

Sui recipienti e sugli imballaggi di caseina acida, di caseina presamica e di caseinati devono essere indicati, oltre alla denominazione del prodotto, il tenore massimo o minimo oppure il tenore effettivo, espresso in percentuali, dei componenti di cui al punto I del presente allegato.

III. Definizioni

1. *Tenore d'acqua*

Per tenore d'acqua s'intende la percentuale in peso d'acqua determinata dopo essiccazione per 6 ore a 102 ± 2° C di 5 g di caseina o di caseinati.

2. *Tenore di materia grassa*

Per tenore di materia grassa s'intende la percentuale in peso di sostanza totale ottenuta con il metodo Schmid-Bondzjnski-Ratzlaff o con il metodo Röse-Gottlieb.

3. *Tenore di ceneri*

Per tenore di ceneri s'intende il residuo dell'incenerimento della caseina o dei caseinati a una temperatura nota e in leggera corrente d'aria, dopo fissazione del fosforo organico per aggiunta alla caseina o ai caseinati di una determinata base minerale.

4. *Acidità libera*

Per acidità libera espressa in acido lattico s'intendono gli acidi estratti in ambiente caldo e acquoso e titolati a mezzo di una soluzione di soda (indicatore fenoftaleina).

5. *Tenore di sostanze proteiche del latte*

Per tenore di sostanze proteiche del latte s'intende la percentuale in peso di azoto determinata con il metodo Kjeldahl e moltiplicata per il coefficiente 6,38.